


Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati di Padova
- Commissione Informatica -

**IL D.L. 83 DEL 27/06/2015
DEPOSITI TELEMATICI
DI ATTI INTRODUTTIVI
E POTERI DI AUTENTICA**



ART. 19 , 1. A) 1)

DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»

ART. 19 , 1. A) 1)

DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO

- Libertà di deposito degli atti introduttivi (citazione, ricorsi, ecc) e delle comparse di risposta a prescindere dalla presenza o meno dei decreti DGSIA ex art. 35 DM 44/11.
- Vale per:
 - Procedimenti civili, contenzioni e volontaria giurisdizione
 - avanti il Tribunale e le Corti d'Appello
- Non vale, non essendovi estensione, (con conseguenti dubbi) per:
 - Procedure esecutive (resta il richiamo al solo comma 1)
 - Procedure concorsuali (non riguarda i difensori)

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 DECIES D.L. 179/2012

CONFORMITA' ATTI NOTIFICATI

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati)

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 DECIES D.L. 179/2012

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

- L'art. 16 decies è legato alla facoltà di depositare gli atti introduttivi che nascono obbligatoriamente analogici, ovvero quelli che vengono notificati in forma cartacea.
- Detti atti dovranno essere **scansionati** e se ne **DOVRA'** attestare la conformità all'originale.
- Per rispettare la regola tecnica (atto principale .pdf testo nativo originale) tale **copia conforme** sarà un **allegato** ad una nota di deposito, che sarà atto principale.

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 UNDECIES D.L. 179/2012

MODALITA' DI ATTESTAZIONE

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.»

ART. 19 , 1. B)
ART. 16 UNDECIES C. 1 D.L. 179/2012
MODALITA' DI ATTESTAZIONE

COPIA ANALOGICA

Se si estrae una copia **ANALOGICA** (cioè **CARTACEA**) dal fascicolo telematico, l'attestazione di conformità è apposta:

- 1. a margine o in calce della copia cartacea**
 - 2. su foglio separato congiunto materialmente alla copia stessa**
- si scriverà la formula di autentica sulla copia cartacea e si firmerà la stessa (o in calce, o su foglio separato da unire alla copia stessa)

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 UNDECIES C. 2 D.L. 179/2012 MODALITA' DI ATTESTAZIONE

COPIA INFORMATICA

Se si estrae una copia **INFORMATICA** (cioè una copia del FILE) dal fascicolo telematico, l'attestazione di conformità è apposta nel medesimo documento informatico.

- si userà un programma (Adobe Reader XI o Foxit Reader) per inserire una casella di testo in cui scrivere la formula di autentica. L'atto così modificato e salvato dovrà poi essere firmato digitalmente.

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/2012 MODALITA' DI ATTESTAZIONE

COPIA INFORMATICA (Modalità alternativa)

In alternativa alla modalità di cui al comma 2, si potrà inserire la formula di autentica in un atto separato che contenga i dati essenziali per riconoscere la copia cui si fa riferimento.

- si creerà un file nativo digitale (.pdf testo) nel quale inserire la formula di autentica indicando i dati essenziali (?), che verrà poi firmato digitalmente e depositato unitamente alla copia informatica.

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/2012 MODALITA' DI ATTESTAZIONE

COPIA INFORMATICA (per la notifica)

Se la copia INFORMATICA è destinata alla notifica (in via telematica), l'attestazione di conformità va nella relata di notifica.

- si inserirà l'attestazione nel file nativo digitale (.pdf testo) “Relata di notifica”, indicando i dati essenziali (?), che verrà poi firmato digitalmente e notificato unitamente alla copia informatica.
- la regola segue la regola generale della L. 53/1994.

ART. 19 , 1. B)

ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/2012 MODALITA' DI ATTESTAZIONE

I DATI ESSENZIALI DELLA COPIA INFORMATICA

Quali sono i dati essenziali che devono essere riportati su documento separato per autenticare una copia informatica ai sensi del comma 3 art. 16 undecies?

Ci sono due possibili teorie:

- Una **mera descrizione dell'atto** (ad es. “sentenza n. x/20xx emessa da Tribunale di Padova nel procedimento n. x/20xx”).
- I riferimenti di cui al DPCM 13/11/2014, ovvero **l'impronta di hash e il riferimento temporale.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**KEEP
CALM
&**

**DEPOSITATE TUTTO
TELEMATICAMENTE**